

Spett.le

.....

via,

.....

Roma, 2024

Oggetto: Contratto di Appalto per la

Egregi Signori,

facendo seguito alle intese intercorse, Vogliate trovare di seguito la nostra proposta di Contratto di Appalto

TRA

PSTOP S.r.l., con sede in Roma, Via Girolamo Benzoni, n. 45, codice fiscale e partPSTOP iva n.13575031003, REA RM - 1457590, qui rappresentata da Tommaso Innocenzi nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante (di seguito “**PSTOP**” o la “**Committente**”);

e

....., con sede in, Via, n., codice fiscale e partita iva n....., qui rappresentata dain qualità di Legale Rappresentante dell’impresa (di seguito “**XXXX**” o l’“**Appaltatore**”);

(la Committente e l’Appaltatore di seguito congiuntamente indicati anche come le “**Parti**” e ciascuno singolarmente la “**Parte**”).

PREMESSO CHE:

- A. PSTOP è titolare della “*Convenzione ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 per l’affidamento della concessione per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione economica e funzionale di strutture di accoglienza turistica integrate con Lavori igienici pubblici interrati, site nel centro storico di Roma*” (di seguito la “**Convenzione**”) stipulata con Roma Capitale;
- B. In virtù di detta Convenzione Roma Capitale ha affidato a P.Stop la progettazione esecutiva, la realizzazione gestione delle strutture di accoglienza turistica, integrate con i Lavori igienici pubblici interrati, per le seguenti localizzazioni: (i) Piazza di Spagna; (ii) Piazza della Città Leonina; (iii) Piazza san Giovanni in Laterano; (iv) Via Carlo Felice; (v) Piazza Sonnino; (vi) Via Giuseppe Zanardelli; (vii) Via di Villa Peretti; (viii) P.zza di Porta Maggiore; (ix) Via XX Settembre; (x) Piazza Esquilino; e (xi) Piazza di S. Maria Liberatrice (di seguito gli “**Strutture**”);

- C. Relativamente alla Struttura di Piazza di Spagna, Roma Capitale, con nota prot. del, ha autorizzato PSTOP ad eseguire i lavori per il completamento dei bagni pubblici integrati con il punto di informazione turistica, così come indicato nel progetto presentato in data (di seguito gli “**Progetto**”) e inserito al n.145 degli interventi previsti Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 di cui al D.P.C.M. 8 giugno 2023;
- D. Per l’esecuzione di interventi da effettuarsi sugli edifici sottoposti a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. n. 22/2004, Roma Capitale prescrive che l’esecuzione delle opere sia affidata a ditte specializzate nel settore del restauro monumentale in possesso della qualifica per la categoria OG2;
- E. l’Appaltatore è una società attiva nel settore della ed è in possesso della qualifica per la categoria OG2;
- F. PSTOP ha interesse affidare all’Appaltatore, nelle modalità e nei termini di seguito indicati, l’esecuzione dei lavori relativi a e l’Appaltatore ha interesse ad effettuare per PSTOP tali attività;
- G. le Parti intendono disciplinare con il presente contratto (di seguito il “**Contratto**”) i reciproci diritti ed obblighi con riferimento all’appalto di cui alla premessa che precede.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse che precedono, nonché gli Allegati del presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e concorrono a definire le intese delle Parti.

1. Oggetto

- 1.1 Ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, la Committente affida in appalto all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori di(di seguito i “**Lavori**”), che dovranno essere eseguiti sulla base delle esigenze della Committente, ai termini e condizioni di cui al presente Contratto e con le modalità meglio dettagliate nel Capitolato Speciale (**Allegato 1**). Le Parti convengono che l’Allegato 1 potrà essere integrato di comune accordo tra le stesse qualora vi sia la necessità di apportare delle variazioni ai Lavori.
- 1.2 Resta peraltro espressamente inteso che devono ritenersi comprese fra gli obblighi assunti dall’Appaltatore ai sensi del presente Contratto anche le attività connesse, conseguenti, strumentali e funzionali alla completa esecuzione dell’appalto a regola d’arte.
- 1.3 L’Appaltatore assume, con organizzazione di mezzi propria e gestione a proprio ed esclusivo rischio, l’esecuzione dei Lavori oggetto dell’appalto, con esclusiva titolarità del potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto medesimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte della Committente, fermo restando il normale coordinamento che dovesse rendersi necessario con quest’ultima, e si impegna a rendere i Lavori in conformità a tutte le previsioni del presente Contratto nonché a tutte le disposizioni normative

(anche di natura regolamentare, giuslavoristica, comunitaria ed internazionale) di tempo in tempo vigenti, nonché nel rispetto dei migliori *standard* e conoscenze del settore, delle indicazioni di PSTOP e delle Tempistiche (come di seguito definite), restando inteso che i Lavori verranno eseguiti con la dovuta diligenza e professionalità, dedicando allo svolgimento dei Lavori medesimi risorse dotate della necessaria competenza, qualifica ed esperienza professionale, in numero adeguato ad assicurare il puntuale svolgimento dei Lavori.

2. Obblighi e Dichiarazioni dell'Appaltatore

2.1 L'Appaltatore dichiara e garantisce di:

- (i) disporre di personale ed attrezzature idonei allo svolgimento dei Lavori;
- (ii) possedere la necessaria e specifica esperienza e competenza tecnica nonché di una organizzazione di risorse e mezzi tale da garantire l'esecuzione dei Lavori a regola d'arte;
- (iii) essere in possesso della qualifica per la categoria OG2;
- (iv) di essere titolare delle seguenti posizioni:
 - INAIL: sede di n.
 - INPS: sede di n.
 - CASSA EDILE: sede di n.
- (v) aver tenuto conto delle condizioni generali di svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, dell'ubicazione delle aree di intervento, delle difficoltà operative e di quanto altro suscettibile da influire sulla corretta prestazione dei Lavori;
- (vi) ritenere eseguibili tutte le attività previste nel presente Contratto e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
- (vii) disporre di attrezzature e impianti (inclusi eventuali sistemi software) necessari per la gestione dei Lavori nella disponibilità esclusiva dell'Appaltatore ed a norma con la legislazione italiana e con la normativa CEE e di curarne il continuo stato di efficienza;
- (viii) essere dotato di un sistema di qualità e di tutti i requisiti/documenti tali da poterlo qualificare nel sistema di qualità della Committente.

2.2 L'Appaltatore si impegna a dedicare alla realizzazione dei Lavori uno specifico *team*, i cui responsabili per le rispettive aree di riferimento dovranno essere comunicati alla Committente.

2.3 L'Appaltatore, nell'esecuzione del Contratto, non potrà avvalersi di collaboratori, società e/o professionisti esterni alla propria organizzazione (di seguito i “Soggetti Terzi**”) salvo previa autorizzazione scritta della Committente, fermo restando che, anche in caso di autorizzazione da parte della medesima, (a) ogni compenso spettante ai Soggetti Terzi sarà ad esclusivo carico dell'Appaltatore e (b) l'Appaltatore si obbliga, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far sì che i Soggetti Terzi adempiano agli obblighi alla stessa imposti ai sensi del presente Contratto, restando comunque inteso che l'Appaltatore resterà**

l'unico ed esclusivo responsabile dell'operato di tali Soggetti Terzi nei confronti della Committente.

3. Autorizzazioni e Licenze

- 3.1 Tutte le autorizzazioni e/o licenze necessarie al corretto svolgimento da parte dell'Appaltatore dei Lavori, qualora non fossero già in possesso dell'Appaltatore, dovranno essere richieste ed acquisite prima dell'inizio delle attività di cui al presente Contratto (ivi inclusi, ove richiesti, eventuali permessi e autorizzazioni per lo svolgimento delle attività all'interno dell'area dei Lavori). Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e costi eventualmente derivanti dall'adeguamento alle norme applicabili all'Appaltatore per lo svolgimento dei Lavori.
- 3.2 L'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare il contenuto delle predette autorizzazioni e/o licenze, assumendosi la più ampia responsabilità per eventuali sanzioni che dovessero derivare dal loro mancato rispetto, impegnandosi a tenere indenne e manlevata la Committente da eventuali connessi pregiudizi di qualsivoglia natura.
- 3.3 Ricadrà nell'ambito della responsabilità esclusiva dell'Appaltatore anche il corretto e puntuale rispetto di tutte le normative vigenti in materia da parte dei dipendenti e/o preposti dell'Appaltatore.

4. Tempistiche nell'esecuzione dei Lavori

- 4.1 Le Parti concorderanno per iscritto tempistiche e scadenze per l'esecuzione dei Lavori tenendo in considerazione le esigenze e capacità operative dell'Appaltatore, fermo restando che i Lavori, fatti salvi eventi straordinari, dovranno terminare entro e non oltre il (le "**Tempistiche**").
- 4.2 Qualora l'esecuzione dei Lavori dovesse subire ritardi rispetto alle Tempistiche concordate, l'Appaltatore dovrà, di propria iniziativa o in ogni caso su richiesta di PSTOP, porre in essere ogni misura necessaria e idonea ad evitare ritardi rispetto alle Tempistiche (ivi compresa, se del caso, la prestazione di ulteriore personale e altre risorse, etc.).
- 4.3 In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle Tempistiche, le Parti convengono che troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo Articolo 14 (*Penali*).

5. Personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori

- 5.1 Per la prestazione dei Lavori oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si avvarrà di personale idoneo, professionalmente qualificato ed in numero sufficiente per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte. L'Appaltatore si impegna a comunicare preventivamente alla Committente i nominativi delle persone che riterrà di utilizzare per l'esecuzione dei Lavori e garantisce fin da ora che gli stessi sono in possesso dei requisiti tecnico professionali, fisici ed etici richiesti per la corretta esecuzione dei Lavori.
- 5.2 L'Appaltatore si impegna a nominare un responsabile, comunicandone alla Committente il nominativo e le relative variazioni tempestivamente e per iscritto (il "**Responsabile dell'Appaltatore**"). Il Responsabile dell'Appaltatore sarà il

diretto interlocutore della Committente, e in particolare del responsabile della Committente che verrà identificato e comunicato all'Appaltatore, per qualsivoglia richiesta inerente i Lavori. La Committente potrà comunicare al Responsabile dell'Appaltatore eventuali contestazioni e/o rilievi sull'operato del personale addetto all'esecuzione dei Lavori. Resta inteso che spetterà esclusivamente all'Appaltatore ogni iniziativa di qualunque genere – e così, se del caso anche disciplinare - in relazione all'operato del personale addetto all'esecuzione dei Lavori. L'Appaltatore farà sì che il Responsabile dell'Appaltatore, una volta ricevute le comunicazioni o indicazioni da parte della Committente, le trasmetta tempestivamente al personale addetto all'esecuzione dei Lavori ai fini della corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto.

- 5.3 L'Appaltatore dichiara e garantisce, inoltre, che il personale adibito alla prestazione dei Lavori di cui al presente Contratto - sia esso direttamente impiegato dall'Appaltatore medesimo e/o dipendente da eventuali subappaltatori previamente autorizzati dalla Committente ad eseguire i Lavori - è a tutti gli effetti impiegato in forza di un regolare contratto di lavoro subordinato in conformità alle leggi vigenti. In particolare, l'Appaltatore, per l'intera durata del presente Contratto, si obbliga ad applicare, nei confronti del proprio personale, e farà in modo che eventuali subappaltatori previamente autorizzati dalla Committente di cui dovesse eventualmente avvalersi applichino nei confronti dei propri dipendenti, un trattamento economico, normativo e retributivo non inferiore a quello risultante dai contratti collettivi di lavoro di categoria, e si impegna a provvedere, a propria esclusiva cura e spese, al pagamento di tutti gli oneri retributivi, contributivi e assicurativi relativi al personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori, sulla base della normativa applicabile, della contrattazione collettiva di categoria, nonché delle disposizioni normative che venissero in seguito emanate in materia, esonerando comunque la Committente da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
- 5.4 L'Appaltatore si impegna, altresì, ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare scrupolosamente agli eventuali subappaltatori, tutte le disposizioni di legge, attuali o che dovessero intervenire durante l'arco di vigenza del presente Contratto, in materia di assicurazioni, previdenza ed assistenza - nonché di rapporto di lavoro in genere, ivi inclusa ogni disposizione applicabile per la tutela dell'incolumità e dell'integrità fisica delle risorse impiegate nell'esecuzione dei Lavori - ed a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla contrattualistica collettiva di lavoro applicabile - a livello nazionale di categoria e nell'area aeroportuale - espressamente garantendo e manlevando la Committente da qualsivoglia pregiudizio a riguardo.
- 5.5 L'Appaltatore si impegna, inoltre:
- (i) a non impiegare, in via diretta o indiretta, lavoratori sprovvisti del permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno non in regola ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato;
 - (ii) a presentare alla Committente alla data di sottoscrizione del presente Contratto un certificato di regolarità contributiva "DURC" in corso di

validità, nonché a presentare il DURC con cadenza trimestrale a partire dal primo trimestre successivo alla stipula del presente Contratto;

- (iii) a fornire, su richiesta della Committente, l'attestazione del completamento della formazione in materia di sicurezza sul lavoro da parte del personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori, nonché a fornire copia dei certificati di idoneità sanitaria rilasciati dal medico competente;
- (iv) ad esibire, su richiesta del Committente, il libro unico del lavoro e le ricevute dei versamenti all'I.N.P.S. della contribuzione ed all'I.N.A.I.L. dei premi assicurativi e delle retribuzioni, nonché copia dei contratti di assunzione di ciascuna risorsa impiegata nell'esecuzione dei Lavori;
- (v) a fornire tempestivamente alla Committente una valida certificazione di regolarità del pagamento delle ritenute fiscali rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ("**Certificazione**") (ex art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, introdotto dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito nella L. 19 dicembre 2019 n. 157) che attesti il possesso dei seguenti requisiti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute:
 - essere in attività da almeno tre anni;
 - essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
 - aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
 - non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

La Certificazione dovrà essere rinnovata alla scadenza e tempestivamente trasmessa alla Committente.

In ogni caso, nell'adempimento delle proprie obbligazioni, l'Appaltatore si obbliga (e fa sì che eventuali altri soggetti affidatari in tutto o in parte dei Lavori si obblighino) a rispettare quanto previsto dal citato art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, anche alla luce delle indicazioni di prassi dell'Autorità *pro tempore* vigenti.

In assenza della Certificazione, ai sensi del medesimo art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, il fornitore appaltante, ed eventualmente anche per gli eventuali ulteriori soggetti intervenuti come subappaltanti del Contratto, ove dallo stesso consentito, deve garantire la fornitura a PSTOP, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento per le ritenute fiscali operate dal fornitore (genericamente il 16 del mese successivo alle

prestazioni lavorative) della seguente documentazione:

- distinte deleghe di pagamento F24 relative al versamento delle ritenute operate per i versamenti inerenti alle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati nel mese precedente in esecuzione del Contratto verso PSTOP quale committente;
- elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati identificati per codice fiscale con le ore di lavoro prestate per i Lavori nel mese precedente fornendo per ciascuno di essi il dettaglio: (i) delle ore prestate; (ii) dell'ammontare della retribuzione corrisposta; (iii) delle ritenute eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal Committente.

In assenza della Certificazione e della documentazione alternativa indicata sopra, PSTOP sospenderà i pagamenti maturati secondo i limiti previsti dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 e invierà una comunicazione circa tale inadempimento entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate competente al fine di non incorrere in responsabilità solidale in relazione agli eventuali omessi versamenti.

- (vi) a fornire una dichiarazione sottoscritta di destinazione degli accantonamenti TFR (ad es. se in azienda, c/o Tesoreria INPS, in Fondi Previdenziali Complementari o se liquidato mensilmente in busta paga), fornendo prova dei relativi versamenti nell'anno precedente;
- (vii) a fornire copia aggiornata, a richiesta, del registro infortuni.

Ad insindacabile giudizio della Committente, l'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, su semplice richiesta, ogni ulteriore documento a supporto del corretto assolvimento dei propri obblighi nei confronti dei dipendenti dallo stesso impiegati nell'esecuzione dei Lavori.

- 5.6 Resta inteso tra le Parti che, fermo quanto previsto all' articolo 17 che segue, in caso di subappalto (ove preventivamente autorizzato per iscritto dalla Committente), l'Appaltatore si obbliga a riprodurre nel contratto sottoscritto con il subappaltatore quanto previsto nella presente clausola ed a raccogliere e trasmettere alla Committente la documentazione di cui al Paragrafo 5.5 che precede anche relativamente al personale adibito dal subappaltatore alla realizzazione dei Lavori.
- 5.7 Il mancato adempimento anche di uno solo degli obblighi previsti nel presente articolo, così come il riscontro da parte della Committente di eventuali irregolarità nella documentazione sopra descritta, ovvero l'inadempimento e/o irregolarità riscontrati e/o segnalati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro e/o dalle associazioni sindacali e/o da ogni altro ente e/o soggetto terzo, così come dagli stessi dipendenti impiegati nell'esecuzione dei Lavori, ovvero l'intimazione (giudiziale e/o stragiudiziale) ricevuta dalla Committente, anche quale responsabile in solido dell'Appaltatore e/o parimenti qualsivoglia contestazione avente ad oggetto la richiesta di riqualificazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Appaltatore in capo alla Committente, comporterà il diritto della

Committente di (i) sospendere il pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto e/o di trattenere importi eventualmente ancora dovuti all'Appaltatore per l'esecuzione dei Lavori per tutto il tempo durante il quale permarrà tale mancato adempimento; e (ii) di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile decorsi 15 giorni dall'obbligo e/o richiesta di fornire la predetta documentazione senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto.

6. Obblighi in materia di salute e sicurezza

- 6.1 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione delle aree in cui dovrà svolgere i Lavori e si impegna a rispettare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, anche in conformità al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, fornendo altresì attestazione documentale dell'avvenuta nomina dei soggetti preposti per la sicurezza e l'igiene.
- 6.2 La Committente fornirà all'Appaltatore idonee informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui l'Appaltatore sarà chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare e, a sua volta, l'Appaltatore rilascerà, insieme alla sua scheda di valutazione dei rischi, apposita dichiarazione scritta della effettiva conoscenza dei rischi specifici esistenti e delle specifiche misure di prevenzione adottate e delle procedure da seguire in caso di emergenza.
- 6.3 Le Parti coopereranno tra loro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed incidenti, a cui siano esposti il personale della Committente e/o dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione, ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra le attività del personale del Committente e dell'Appaltatore. Le Parti hanno elaborato un documento in coerenza alle previsioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
- 6.4 L'Appaltatore si impegna a far sì che anche il proprio personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori adempia agli obblighi di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca di cui al punto che precede.
- 6.5 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, l'Appaltatore si impegna a consegnare senza indugio, ove già non fornito alla Committente:
 - (i) il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
 - (ii) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6.6 Tutte le dichiarazioni vengono rilasciate dall'Appaltatore nella consapevolezza che la Committente vi fa completo affidamento: l'Appaltatore, conseguentemente, terrà la Committente manlevata ed indenne da qualsivoglia perdita, costo, danno e spesa che dovesse a questa derivare nell'eventualità che una qualsiasi delle dichiarazioni risulti non esatta o non rispondente al vero.
- 6.7 Nel caso di violazione degli obblighi relativi alle disposizioni di legge, attuali o che dovessero intervenire durante l'arco di vigenza del presente Contratto, in materia di sicurezza, igiene e decoro dell'ambiente di lavoro - ivi incluso quanto

previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - di cui al presente articolo, la Committente si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, e di denunciare l'inadempienza agli organi competenti.

- 6.8 L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare quanto previsto dal presente articolo 6 anche agli eventuali subappaltatori autorizzati dalla Committente.

7. Reportistica, controlli e verifiche

- 7.1 Su richiesta della Committente, l'Appaltatore fornirà a quest'ultima un rapporto scritto circa lo *status* delle attività svolte ed in corso di svolgimento in relazione ai Lavori, fornendo alla Committente tutte le informazioni richieste e utili per monitorare l'adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente Contratto.
- 7.2 L'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione dei Lavori rilevi particolari difficoltà operative, dovrà darne prontamente notizia a PSTOP, indicandone le ragioni e proponendo le azioni più opportune per porvi rimedio in modo da assicurare l'esecuzione e/o la prosecuzione dei Lavori nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto.
- 7.3 Per tutta la durata del presente Contratto, PSTOP potrà effettuare, in qualsiasi momento e previa comunicazione all'Appaltatore, a mezzo di suoi incaricati, apposite verifiche per verificare l'adempimento da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni assunte con il presente Contratto. L'Appaltatore dovrà consentire a rappresentanti di PSTOP di svolgere dette verifiche e si obbliga, altresì, a favorirne l'effettiva, regolare e tempestiva effettuazione. L'Appaltatore si impegna ad attuare, a seguito di dette verifiche e secondo i tempi che saranno concordati tra le Parti, le eventuali azioni correttive che dovessero essere indicate da PSTOP.
- 7.4 La Committente si riserva in ogni caso la facoltà di nominare uno o più responsabili, i cui nominativi saranno comunicati all'Appaltatore, che avranno il compito di verificare il livello dei Lavori resi dall'Appaltatore, formulare raccomandazioni e proposte per il miglior espletamento degli stessi e certificare eventuali difformità rispetto agli *standard* convenuti, nonché di verificare l'addestramento e la formazione del personale preposto ed il rispetto delle normative di riferimento.

8. Responsabilità e Garanzie

- 8.1 L'Appaltatore si impegna ad effettuare i Lavori e svolgere le attività oggetto del presente Contratto con la diligenza richiesta dalla natura degli stessi, restando responsabile nei confronti della Committente dell'adempimento delle proprie obbligazioni in ottemperanza a tutte le disposizioni del presente Contratto nonché a tutte le disposizioni di legge e/o regolamento vigenti in materia.
- 8.2 L'Appaltatore, in particolare, durante tutto l'arco di vigenza contrattuale e nell'esecuzione di ciascuna attività oggetto del presente Contratto si impegna a:
- (i) eseguire i Lavori nel rispetto dei tempi e delle modalità convenuti,

dedicandovi le risorse necessarie e assumendo ogni più ampia responsabilità nei confronti della Committente per la perfetta esecuzione dei medesimi nella loro globalità;

- (ii) utilizzare le migliori e più opportune tecnologie in relazione al tipo di prestazione da svolgere.

8.3 L'Appaltatore dichiara di non aver assunto incarichi o stipulato contratti con terzi che siano in conflitto di interessi con i Lavori resi ai sensi del presente Contratto e si impegna a mantenere tale situazione per tutta la durata del presente Contratto.

8.4 In ragione di quanto sopra, l'Appaltatore si assume ogni e qualsivoglia responsabilità per danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura a persone e/o cose della Committente o di terzi, che possano avere origine dall'esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto e/o a seguito dell'irregolare effettuazione degli stessi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne la Committente e, ove richiesto, a costituirsi per essa in ogni controversia giudiziaria a qualsiasi titolo proposta.

8.5 L'Appaltatore, in particolare, si impegna a tenere manlevata ed indenne la Committente (e i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori):

- (i) da qualsivoglia pretesa di risarcimento, di qualsiasi natura e da chiunque avanzata, per qualsiasi danno, causato dal proprio personale e/o da dipendenti di eventuali Soggetti Terzi che dovessero eventualmente essere impiegati nell'esecuzione dei Lavori, a persone o beni, tanto della Committente quanto di terzi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del presente Contratto;
- (ii) da qualsivoglia pretesa di risarcimento, di qualsiasi natura e da chiunque avanzata, in ragione del comportamento e della condotta del proprio personale e/o di dipendenti di eventuali subappaltatori impiegati per lo svolgimento dei Lavori ivi compresi i casi di dolo o colpa grave dei medesimi, nonché da qualsivoglia conseguenza economicamente pregiudizievole dovesse derivarne;
- (iii) da qualsivoglia domanda o pretesa avanzata, in qualunque sede e a qualunque titolo, sia stragiudizialmente che giudizialmente, dal proprio personale e/o dal personale di eventuali subappaltatori impiegati per l'esecuzione dei Lavori, e che tragga origine e/o causa e/o connessione dall'esecuzione dei Lavori e/o dall'esecuzione Contratto, ivi incluse quelle volte: a) all'accertamento di qualsivoglia irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro; b) alla corresponsione di differenze retributive e/o contributive e/o di indennità di qualsivoglia natura o specie e/o risarcimento e/o tutela (anche reintegratoria) anche conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, restando inteso che l'obbligo di manleva include, altresì, ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, sia patrimoniale sia non patrimoniale, contrattuale ed extracontrattuale, che possa derivare alla Committente da contestazioni o pretese del personale dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, ivi incluse quelle volte alla costituzione ed instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo alla Committente;

e così tenendo a proprio carico, per l'intera somma (anche laddove si tratti di obbligazioni in solido), ogni onere, perdita, costo e spesa (incluse le spese legali) sopportati dalla Committente anche a titolo di transazione giudiziale o stragiudiziale in relazione a quanto previsto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dall'art. 1676 del Codice Civile e/o dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, da previsioni della contrattazione collettiva, e/o dalla normativa antinfortunistica, previdenziale e di sicurezza.

- 8.6 Resta inteso che in nessun caso ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per i danni costituiti da lucro cessante, perdita di ricavi o di chance e/o di qualsivoglia opportunità commerciale.
- 8.7 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge ed esclusi i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità dell'Appaltatore non potrà eccedere l'importo massimo del valore del presente Contratto.

9. Assicurazioni

- 9.1 L'Appaltatore dovrà provvedere a stipulare a propria cura e spese, con compagnia di primaria importanza, una polizza di responsabilità civile verso terzi, strettamente connessa all'attività oggetto del contratto, per un massimale pari ad €, dandone evidenza alla Committente prima dell'inizio dell'attività, impegnandosi a mantenerla in vigore per tutta la durata del presente Contratto.
- 9.2 La società assicuratrice e le condizioni della polizza dovranno essere di gradimento della Committente, che si riserva, quindi, di non accettare la società assicuratrice proposta o le condizioni contemplate nella polizza prodotta.
- 9.3 Fermo quanto sopra, resta inteso tra le Parti che le coperture assicurative previste non costituiscono in alcun modo una limitazione delle responsabilità assunte dall'Appaltatore.

10. Corrispettivi e Garanzia

- 10.1 A fronte del corretto e puntuale espletamento dell'appalto, la Committente riconoscerà all'Appaltatore un corrispettivo **a corpo / a misura**, pari a Euro (...../00) oltre IVA come per legge (di seguito il **"Corrispettivo"**), di cui Euro costituiscono oneri per la sicurezza.
- 10.2 Le Parti concordano le seguenti modalità di pagamento:
-
 -
- 10.3 La prestazione dei Lavori è soggetta ad IVA secondo le disposizioni di legge.
- 10.4 Il Corrispettivo come sopra determinato si intende comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore ai sensi del presente Contratto e di tutti i costi e gli oneri diretti ed indiretti comunque connessi e necessari per la corretta prestazione dei Lavori, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli oneri della sicurezza, i costi per redazione di "as-built", schede di collaudo, dichiarazioni di conformità, schede di manutenzione, documentazioni di legge, trasporti, stoccaggi, custodia del cantiere, trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera e dei detriti e materiale di risulta nelle discariche autorizzate, etc., anche riferiti a forniture ed

anche se non espressamente previste nel presente contratto, ma in ogni caso necessarie alla esecuzione ed ultimazione dei Lavori, con rinuncia espressa da parte dell'Appaltatore ad avvalersi della possibilità di modificare il Corrispettivo anche in caso di sopravvenuta onerosità della prestazione e/o difficoltà nell'esecuzione della stessa.

- 10.5 L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver eseguito tutte le verifiche necessarie prima della sottoscrizione del presente Contratto e che il Corrispettivo pattuito è idoneo per permettere lo svolgimento dei Lavori, assumendosi il rischio conseguente a una non esatta determinazione delle quantità dei Lavori da erogare.
- 10.6 Per espressa volontà delle Parti, il Corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata del Contratto. Resta pertanto inteso fra le Parti che il Corrispettivo rimarrà, in deroga a quanto disposto dall'art. 1664 del Codice Civile, incondizionatamente impegnativo e invariabile e s'intenderà comprensivo di tutti i Lavori, forniture e prestazioni oggetto del presente Contratto.
- 10.7 Resta inteso che l'Appaltatore non potrà sospendere in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento delle fatture, la prestazione dei Lavori oggetto del presente Contratto.

1. Variazioni e lavorazioni aggiuntive

- 1.1 Ferma l'applicabilità dell'art. 1660 c.c., la Committente ha il diritto di apportare variazioni ai Lavori in progetto, ordinate per iscritto, purché siano contenute nei limiti del sesto di cui all'art. 1661, comma primo c.c., non importino notevoli modificazioni alla natura dell'opera o ai quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel presente Contratto e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni amministrative, corrispondendo all'Appaltatore un compenso per i maggiori lavori eseguiti anche se il prezzo dell'appalto sia stato stabilito a corpo.
- 1.2 Le variazioni degli importi dei vari Lavori in aumento o in diminuzione saranno ordinate esclusivamente dalla Committente e/o dal Direttore dei Lavori per iscritto e con congruo anticipo all'Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi che dovranno anche tenere conto degli oneri per la sicurezza. Entrambi i documenti dovranno essere controfirmati, per adesione e accettazione, dalla Committente.
- 1.3 L'accordo sui prezzi relativi ai Lavori in variante si dovrà basare sui costi della manodopera già concordati nell'offerta nonché sui costi degli eventuali materiali non previsti in Contratto, ragguagliandoli, ove possibile, al costo delle lavorazioni consimili presenti in Contratto.
- 1.4 L'Appaltatore non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsivoglia natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente, ai sensi dell'art. 1659, commi 1 e 2 c.c. Per le variazioni e le aggiunte avrà diritto al compenso da concordarsi tra le Parti con le modalità di cui al precedente comma 11.3.
- 1.5 Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dall'art. 10 del presente Contratto per i pagamenti dei lavori principali, sommandosi a essi.

2. Forza Maggiore

- 2.1 Ai fini del presente articolo, per evento di “**Forza Maggiore**” si intendono i seguenti eventi che sono al di là del ragionevole controllo e/o previsioni di una Parte e che impediscono a tale Parte di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente Contratto fino a quando l’evento di Forza Maggiore cesserà:
- (i) qualsiasi atto di terrorismo o di guerra, sommossa, rivoluzione, rivolta, insurrezione civile, epidemie;
 - (ii) disastri naturali o eventi catastrofici come terremoti, uragani, incendi particolarmente distruttivi, inondazioni e altri fenomeni naturali particolarmente gravi per intensità e durata;
 - (iii) qualsiasi legge, regolamento, ordine, direttiva o norma emanata e/o modificata e/o abrogata da qualsiasi entità governativa e/o altra autorità pubblica che impedisca l’esecuzione dei Lavori.
- 2.2 Nel caso e per il periodo in cui l’esecuzione di un’obbligazione risulti impedita dalla sopravvenienza di comprovate circostanze di Forza Maggiore, l’Appaltatore non verrà considerato responsabile per la mancata esecuzione dei Lavori a condizione che dimostri – con idonea documentazione - di aver adottato tutti i ragionevoli provvedimenti atti a limitarne gli effetti negativi. In tale ipotesi incombe sull’Appaltatore l’onere di informare la Committente per iscritto in modo preciso e circostanziato, della sopravvenienza della causa di Forza Maggiore, dei suoi effetti e della prevedibile durata.
- 2.3 Qualora la causa di Forza Maggiore si protragga per un periodo superiore ai 90 giorni di calendario, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere in tutto o in parte il presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.

3. Penali

- 3.1 Qualora, per qualsivoglia motivo diverso dalla sopravvenienza di comprovate e documentate circostanze di Forza Maggiore, non dovessero essere dall’Appaltatore rispettati le Tempistiche di cui al precedente Articolo 4 – da intendersi essenziali ai sensi dell’articolo 1457 del Codice Civile - ovvero non dovessero essere correttamente eseguite le obbligazioni oggetto del Contratto, la Committente, previa diffida, applicherà una penale giornaliera pari a
- 3.2 La Committente si riserva il diritto di compensare il Corrispettivo da essa dovuto per i Lavori con eventuali crediti nascenti dall’applicazione delle penali – per le quali la Committente emetterà regolare fattura – restando fin da ora inteso tra le Parti che ai fini dell’applicazione delle suddette penali non sarà necessario alcun avviso di costituzione in mora e/o atto o procedimento giudiziale.
- 3.3 L’applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto della Committente ad ottenere la prestazione dei Lavori.
- 3.4 Nel caso in cui la misura complessiva delle penali applicate superi la soglia del 10% del Corrispettivo, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto *ipso iure* il presente Contratto, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento del maggior danno e per ogni altro diritto e/o prerogativa ai sensi del Contratto e delle applicabili disposizioni di legge.

4. Durata e recesso

- 4.1 Il presente Contratto avrà efficacia dalla sua sottoscrizione e, ove non risolto o cessato anticipatamente - per qualunque causa, secondo i termini di cui al presente Contratto o secondo la legge applicabile -, avrà una durata fino al
Qualsiasi rinnovo o proroga dovrà essere previamente concordato per iscritto tra le Parti.
- 4.2 Resta inteso che PSTOP avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, a propria insindacabile discrezione e senza obbligo di motivazione, ovvero anche soltanto per uno o più dei Lavori, mediante comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con preavviso di almeno (sessanta) giorni rispetto alla data di efficacia del recesso. Nessun corrispettivo o indennizzo di sorta sarà dovuto da PSTOP a favore dell'Appaltatore per l'esercizio del diritto di recesso, fatta salva l'erogazione dei compensi maturati dall'Appaltatore per i Lavori svolti sino alla data del recesso.
- 4.3 In caso di esercizio del diritto di recesso da parte di PSTOP, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

5. Clausola risolutiva espressa

- 5.1 PSTOP avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante invio all'Appaltatore di una comunicazione scritta al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- (i) nel caso di sospensione senza giustificato motivo dell'esecuzione dei Lavori da parte dell'Appaltatore per un periodo superiore a 10 giorni;
 - (ii) nel caso in cui siano revocati, annullati o comunque sospesi all'Appaltatore i prescritti permessi e/o autorizzazioni necessari ai fini dello svolgimento dei Lavori;
 - (iii) nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore di uno solo degli obblighi di cui agli articoli 2.3 (Obblighi e Dichiarazioni dell'Appaltatore); 3.1 e 3.2 (Autorizzazioni e Licenze); 5 (Personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori); 6 (Obblighi in materia di salute e sicurezza); 18.1 (Cessione del Contratto); 19.1 (Esclusiva); 21 (Riservatezza) e 22 (Obblighi in materia di privacy e protezione dei dati personali);
 - (iv) nel caso di mancata presentazione del DURC e della Certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali nei termini convenuti;
 - (v) nel caso in cui non sia stata attivata e mantenuta dall'Appaltatore la copertura assicurativa ai termini di cui all'articolo 9;
 - (vi) nel caso di subappalto, totale o parziale ancorché temporaneo, dei Lavori senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente in violazione di quanto previsto agli articoli 15.1 (vi) e 17 (Divieto di Subappalto).
- 5.2 Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei

danni subiti. La Committente si riserva inoltre la facoltà di affidare l'esecuzione dei Lavori a terzi in danno dell'Appaltatore. In ogni caso, la Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

6. Dichiarazioni e garanzie dell'Appaltatore

- 6.1 L'Appaltatore garantisce a PSTOP che tutte le attività svolte in esecuzione dei Lavori, ivi incluse le attività non espressamente richiamate che siano opportune, utili o necessarie all'esecuzione a regola d'arte degli stessi, saranno conformi alle previsioni di cui al presente Contratto, alla normativa nazionale e internazionale applicabile, corretti, completi ed esenti da vizi.
- 6.2 Qualora PSTOP dovesse riscontrare la violazione della garanzia di cui al paragrafo 16.1 che precede, provvederà ad informarne tempestivamente l'Appaltatore, che dovrà provvedere, a propria cura e spese, a porre rimedio nel più breve tempo possibile a tale inadempimento.
- 6.3 In aggiunta ad ogni altra garanzia dovuta per legge o prevista in altre clausole del presente Contratto, con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara e garantisce a PSTOP quanto segue:
- (i) che non vi sono circostanze ostative all'esecuzione dei Lavori ai sensi del presente Contratto, nei tempi e nei modi qui previsti;
 - (ii) che le informazioni in suo possesso sono sufficienti ed idonee ad individuare la tipologia e le caratteristiche dei Lavori da erogare e di essere perfettamente in grado, per organizzazione e disponibilità di mezzi, di provvedere all'esecuzione dei Lavori;
 - (iii) di aver tenuto conto nella determinazione del Corrispettivo di tutte le circostanze di fatto e di diritto attinenti all'esecuzione dei Lavori;
 - (iv) che il presente Contratto costituisce obbligazione valida ed efficace nei confronti dell'Appaltatore e può essere fatto valere conformemente ai termini e alle condizioni dello stesso; e
 - (v) che la sottoscrizione del presente Contratto da parte dell'Appaltatore e il compimento delle operazioni ivi contemplate, non contrasta né viola il proprio statuto, altri impegni ed obbligazioni precedentemente contratti né alcuna previsione normativa.

7. Divieto di Subappalto

- 7.1 Come precisato all'articolo 2.3 e 15.1 (vi) che precede, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di affidare in tutto o in parte i Lavori oggetto del presente Contratto senza previa autorizzazione scritta da parte della Committente.
- 7.2 Ove l'autorizzazione di subappalto fosse concessa, l'Appaltatore rimane comunque l'unico responsabile dell'effettuazione dei Lavori, come se vi avesse provveduto direttamente, e dell'osservanza da parte del subappaltatore delle norme di legge e delle obbligazioni contrattuali.
- 7.3 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi

ausiliari.

8. Cessione del Contratto

- 8.1 E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, anche solo parzialmente, il presente Contratto salvo espressa autorizzazione scritta da parte della Committente e con le modalità in essa riportate.
- 8.2 L'Appaltatore acconsente sin d'ora che PSTOP possa cedere, interamente o parzialmente, il presente Contratto a società controllate o collegate a PSTOP medesima, a società costituite a seguito di successivi accordi con soggetti terzi ovvero anche a soggetti terzi nell'ambito di modifiche societarie (ivi incluse trasformazione e liquidazione) o a seguito di conferimenti, fusioni, scissioni e cessioni e/o affitto di ramo d'azienda.

9. Esclusiva

- 9.1 Il presente Contratto non conferisce in favore dell'Appaltatore alcun diritto di esclusiva e pertanto la Committente avrà facoltà di richiedere Lavori analoghi a terzi.

10. Verifica finale

- 10.1 Le operazioni di collaudo finale avranno inizio entro il termine di giorni solari decorrenti dalla comunicazione di completamento dei Lavori, e termineranno non oltre giorni dalla ultimazione dei Lavori con la sottoscrizione tra le Parti del relativo verbale.
- 10.2 Le operazioni di collaudo consisteranno nell'espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente e, in particolare, nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica dei Lavori al progetto esecutivo, al Capitolato Speciale e alle pattuizioni contrattuali.
- 10.3 Al fine di agevolare le operazioni di collaudo, dovrà fornirsi a cura dell'Appaltatore tutta la documentazione richiesta; l'Appaltatore dovrà partecipare alle visite nei giorni stabiliti e comunicati dalla Committente.
- 10.4 Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l'accettazione dei lavori, viceversa qualora dall'esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l'ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.

11. Riservatezza

- 11.1 Nell'ambito del presente Contratto, la Committente potrà comunicare all'Appaltatore ovvero quest'ultimo potrà comunque venire a conoscenza di una serie di informazioni riservate e proprietarie afferenti la Committente – ivi incluse a titolo esemplificativo di carattere finanziario, tecnico, commerciale e di *marketing*, quali piani industriali, *business plan*, contratti, proposte, documenti, progetti meccanici ed elettronici, disegni, specifiche, procedure di test, schemi, scritti, modelli, campioni, materiali, metodi, operazioni, procedure, segreti commerciali, *know-how*, esperienze tecnico-industriali, esperienze commerciali,

bilanci e altri dati aziendali nonché altre informazioni e materiali – le quali, unitamente al contenuto del presente Contratto e a tutte le altre informazioni scambiate – o delle quali l’Appaltatore venga comunque venuto a conoscenza – in relazione all’esecuzione dello stesso hanno carattere riservato (di seguito congiuntamente, “**Informazioni**”).

- 11.2 Le Informazioni saranno reputate tali a prescindere dalla relativa forma, sia scritta che orale, prodotte o riprodotte in qualsiasi maniera e indipendentemente da circostanze quali il fatto che le Informazioni siano contrassegnate come “*Riservate*”, “*Proprietarie*” e simili. Le Informazioni non includono informazioni che, come provato dall’Appaltatore mediante prove scritte, (i) sono o diventano generalmente disponibili al pubblico senza alcun atto o omissione dell’Appaltatore o per suo conto; (ii) sono già legittimamente in possesso dell’Appaltatore e non sono soggette a un accordo di riservatezza in essere tra le Parti; (iii) sono ricevute da una terza parte in assenza di restrizioni nonché in assenza di violazioni del presente Contratto; (iv) sono sviluppate indipendentemente dall’Appaltatore senza accesso a, affidamento su o alla luce di qualsivoglia Informazione.
- 11.3 L’Appaltatore riconosce e accetta che la divulgazione non autorizzata delle Informazioni potrebbe danneggiare gravemente la Committente e si impegna, pertanto, a non utilizzare le Informazioni per scopi diversi dall’esecuzione dei Lavori e a non divulgarle a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, senza il preventivo ed espresso consenso scritto della Committente.
- 11.4 L’Appaltatore potrà comunicare le Informazioni ai propri rappresentanti, amministratori, dipendenti e collaboratori che necessitino di conoscere le Informazioni ai fini della corretta prestazione dei Lavori, a condizione che tali soggetti siano informati della natura confidenziale delle Informazioni e siano previamente vincolati da obblighi di riservatezza e di segretezza equivalenti a quelli contenuti nelle disposizioni del presente articolo, sottoscrivendo un apposito impegno di riservatezza. L’Appaltatore garantisce quanto precede anche nel caso in cui sia la Committente a comunicare le Informazioni a tali soggetti, restando inteso fra le Parti che l’Appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti della Committente e risponderà - in solido con i propri rappresentanti, amministratori, dipendenti e collaboratori e per ogni violazione del presente articolo.
- 11.5 L’Appaltatore si impegna a impedire che le Informazioni siano divulgate o comunque rivelate, in tutto o in parte, in qualsivoglia modo a terzi non autorizzati ai sensi del presente Contratto, ivi garantendo l’impiego dello stesso livello di cura che usa per proteggere la riservatezza delle proprie informazioni proprietarie e confidenziali e, in ogni caso, l’adozione di ogni misura necessaria a proteggere la segretezza delle Informazioni ai sensi della Direttiva (UE) 2016/943 e degli articoli 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (*Codice della proprietà industriale*).
- 11.6 Nel caso in cui l’Appaltatore sia obbligato in forza di legge, regolamento o richiesta delle autorità amministrative o giudiziarie, a divulgare le Informazioni, prima di tale divulgazione l’Appaltatore dovrà notificare prontamente e

adeguatamente alla Committente le ragioni, la natura e ogni altra circostanza rilevante rispetto alla divulgazione in modo che la Committente possa agire in via cautelare o esercitare ogni altro rimedio appropriato e, in ogni caso, l'Appaltatore non potrà fornire indiscriminatamente tutte le Informazioni, limitando la divulgazione alle sole Informazioni strettamente necessarie per ottemperare agli obblighi di legge, regolamento o richiesta delle autorità amministrative o giudiziarie e si adopererà ragionevolmente per ottenere un trattamento riservato per qualsiasi Informazione.

- 11.7 Alla scadenza o allo scioglimento per qualsiasi causa del presente Contratto e, comunque, a fronte di semplice richiesta scritta della Committente, l'Appaltatore dovrà procedere – a seconda di quanto indicato dalla Committente – alla pronta distruzione, cancellazione ovvero alla restituzione di ogni copia delle Informazioni nella propria disponibilità, fornendo prova dell'avvenuta distruzione e/o cancellazione ove la Committente richieda di procedere in tal senso.
- 11.8 Le previsioni di cui al presente articolo rimarranno in vigore per i due (2) anni successivi alla conclusione dei Lavori ovvero, se successivi alla scadenza o allo scioglimento per qualsiasi causa del presente Contratto, fatto salvo il termine più lungo applicabile in forza della disciplina in materia di segreto commerciale e industriale, in particolare della Direttiva (UE) 2016/943 e degli articoli 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (*Codice della proprietà industriale*).

12. Obblighi in materia di privacy e protezione dei dati personali

- 12.1 Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra dati personali dei rispettivi rappresentanti *pro tempore* e degli altri soggetti sottoscrittori e/o incaricati della gestione del presente Contratto, e si impegna, in qualità di autonomo titolare del trattamento, a trattare i dati personali, sia con modalità cartacee che elettroniche, nel rispetto delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali – ivi inclusi il Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”), il D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, collettivamente, “**Leggi in Materia Di Protezione Dei Dati Personali**”) - ai soli fini dell'esecuzione e della gestione amministrativa e contabile del Contratto.
- 12.2 Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dell'esecuzione e della gestione degli obblighi contrattuali e si impegna, altresì, a trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati personali siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
- 12.3 I dati personali saranno conservati da ciascuna Parte solo per il tempo strettamente necessario ai fini dell'esecuzione e della gestione amministrativa e contabile del Contratto, per il periodo di validità dello stesso e, successivamente, per l'adempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa vigente (e.g., l'obbligo di conservazione delle scritture contabili per 10 anni).
- 12.4 Ciascuna Parte garantisce agli interessati i diritti previsti dalle Leggi in Materia Di Protezione Dei Dati Personali, ivi incluso il diritto di presentare un reclamo

all'autorità di controllo.

- 12.5 Ciascuna Parte si impegna, fin d'ora, a portare a conoscenza dei rispettivi rappresentanti *pro tempore* sottoscriventi e del personale incaricato di gestire l'esecuzione del presente Contratto le opportune informazioni relative al trattamento dei dati personali, nonché a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione delle Leggi in Materia Di Protezione Dei Dati Personali.
- 12.6 Le Parti riconoscono reciprocamente che al momento della sottoscrizione del Contratto, l'esecuzione dello stesso non comporta il trattamento di dati personali di una Parte per conto dell'altra. Nel caso in cui, nel corso del presente Contratto, una Parte richieda all'altra lo svolgimento di attività di trattamento di dati personali per suo conto, le Parti si impegnano sin d'ora a darsene reciproca comunicazione e a regolare i rispettivi ruoli per il tramite di un contratto o di un altro atto giuridico, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

13. Sicurezza Informatica

- 13.1 L'Appaltatore si impegna a garantire il rispetto di tutte le vigenti normative nazionali e internazionali in termini di sicurezza informatica, con particolare attenzione alle Leggi sul Crimine Informatico (Legge 547/93 e Legge 48/2008).

14. Miscellanea

- 14.1 Indipendenza. Il presente Contratto non crea alcuna associazione, *partnership* o rapporto di agenzia fra le Parti. Resta espressamente inteso fra le Parti che l'Appaltatore opererà nella più completa autonomia organizzativa, gestionale e operativa nello svolgimento della propria attività di impresa.
- 14.2 Intero Contratto e Modifiche. Il presente Contratto:
- (vi) costituisce l'intero accordo tra le Parti con riferimento alla materia oggetto del presente Contratto e supera ogni precedente accordo relativo a detta materia;
 - (vii) non potrà essere oggetto di rinuncia né modificato né risolto oralmente, ma solo per mezzo di un accordo scritto firmato dalla Parte nei cui confronti tale rinuncia, modifica, variazione o risoluzione è richiesta.
- 14.3 Cessione dei crediti. Salvo espressa autorizzazione scritta della Committente da concedersi a suo insindacabile giudizio, si conviene che i crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto non potranno essere oggetto di cessione da parte dell'Appaltatore a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma.
- 14.4 Comunicazioni. Ai fini del presente Contratto, le Parti eleggono i seguenti domicili:

PSTOP S.r.l.

All'attenzione di

Email:

PEC:

XXXX:

All'attenzione di

Email:

PEC:

Salvo diversamente indicato nel presente Contratto, tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere inoltrate al domicilio rispettivamente indicato, mediante lettera raccomandata a/r con avviso di ricevimento o PEC, eventualmente anticipata a mezzo email.

- 14.5 Costi e spese. Ciascuna delle Parti manterrà a proprio carico gli oneri della rispettiva assistenza professionale nonché qualsivoglia ulteriore spesa afferente alla negoziazione e alla stipulazione del presente Contratto e degli atti e contratti stipulati ai sensi del medesimo. Non vi sono spese di mediazione connesse al presente Contratto.
- 14.6 Scindibilità delle clausole del presente Contratto. L'invalidità di una o più disposizioni del presente Contratto non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni del presente Contratto, che rimarranno in pieno vigore ed efficaci e ciascuna disposizione sarà esecutiva indipendentemente dalle altre. È comunque convenuto che, in detta ipotesi, ove fosse necessario, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale disposizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle Parti.
- 14.7 Tolleranza. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.
- 14.8 Promessa del fatto del terzo. Le Parti si danno atto e convengono che le espressioni "farà sì che", "si impegna a far sì che", "si obbliga a procurare che" ed equipollenti adottate nel presente Contratto, così come la previsione di atti da stipulare e di adempimenti da porre in essere o documenti da sottoscrivere o scambiare da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comporta la promessa dell'obbligazione o fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile.
- 14.9 Negoziazioni. Il presente Contratto è stato oggetto di specifiche negoziazioni fra le Parti che ne hanno separatamente esaminata ogni singola clausola. Le Parti si danno espressamente atto, pertanto, che le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione con riferimento al presente Contratto.
- 14.10 Normativa applicabile. Le Parti si danno reciprocamente atto che la validità del presente Contratto rimane in ogni caso subordinata alla vigenza delle odierne disposizioni normative e/o alla possibilità di adeguamento alle stesse in caso di eventuali modifiche intervenute successivamente alla sottoscrizione dello stesso. Resta, inteso, tuttavia, che, anche in questo caso, ogni eventuale modifica e/o

integrazione al presente Contratto - che dovesse rendersi necessaria, appunto, per l'adeguamento a disposizioni normative - formerà oggetto di distinta e specifica approvazione scritta tra le Parti.

- 14.11 Imposte e tasse. Il presente Contratto viene concluso per scambio di corrispondenza commerciale ed è soggetto a registrazione soltanto in caso di uso a carico della Parte richiedente.

15. Legge Applicabile e Foro Competente

- 15.1 Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.
- 15.2 Le Parti si impegneranno ad effettuare ogni ragionevole sforzo per comporre in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere tra le stesse in relazione e per effetto del presente Contratto, tenendo presente lo spirito e il rispettivo interesse dei soggetti contraenti al momento del perfezionamento del medesimo.
- 15.3 Qualora, nonostante detto sforzo, risultasse impossibile addivenire in via bonaria ad una composizione amichevole entro 30 (giorni) dall'avvio delle discussioni tra le Parti, le Parti concordemente sin d'ora stabiliscono di devolvere alla competenza esclusiva del Foro di Roma la cognizione di qualsiasi controversia relativa al presente Contratto.

* * *

Lista Allegati del Contratto:

- Allegato 1 (Capitolato Speciale);

Qualora siate d'accordo con il contenuto della presente, Vi preghiamo di trascriverne integralmente il testo e di trasmettercelo, debitamente siglato su ciascuna pagina e sottoscritto in calce, in segno di Vostra conferma e integrale accettazione.

Cordiali saluti,

PSTOP S.r.l.